

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI ROMA  
SEZIONE NONA CIVILE**

in persona del giudice unico dott.ssa Marzia Cruciani ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile in primo grado iscritta al n. *omissis* del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2014, posta in deliberazione all'udienza del 21.9.2017 e vertente

tra

**MUTUATARI**

*attori*

e

**BANCA**

*convenuta*

OGGETTO: contratti bancari

**IN FATTO E IN DIRITTO**

Visto l'atto di citazione con cui i contraenti il mutuo ipotecario n. *omissis* del 25.10.2005, hanno convenuto in giudizio **la Banca**, chiedendo la declaratoria di **gratuità del mutuo** quale conseguenza della nullità delle clausole determinanti la corresponsione di interessi a tasso usurario; la ripetizione dell'indebitto ex art. 2033 c.c.; la condanna della banca al risarcimento dei danni cagionati.

Vista la comparsa di costituzione della Banca che ha contestato la domanda nel merito, chiedendone il rigetto, allegando la legittimità della pattuizione degli interessi corrispettivi e moratori.

Considerato che la banca convenuta ha dedotto che parte attrice ha posto a fondamento della contestazione, relativa al superamento del tasso soglia, la sommatoria dei tassi corrispettivi e moratori.

Vista la documentazione in atti e tenuto conto delle allegazioni delle parti.

Considerato che alla luce delle disposizioni contrattuali è emerso che il contratto, depositato da parte attrice unitamente a perizia contabile, prevedeva l'applicazione di interessi corrispettivi nella misura del 5,26 % annuo; un tasso di mora pari al 7,26 % annuo; che visto il Decreto Ministeriale, depositato dalla banca, che trimestralmente rileva il TEGM degli interessi corrispettivi, il tasso soglia corrispondeva all'epoca della stipulazione del contratto di mutuo, al 7,50 %; che, pertanto, detta soglia potrebbe dirsi superata esclusivamente ricorrendo al cumulo dei tassi degli interessi corrispettivi e moratori; che, per orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, la sommatoria non è giuridicamente configurabile dal momento che detti tassi sono dovuti in via alternativa tra loro.

*Sentenza, Tribunale di Roma, Giudice Marzia Cruciani con la sentenza n. 5545 del 14 marzo 2018*

Considerato che **gli "interessi di mora" trovano la loro giustificazione al di fuori del sinallagma contrattuale del corrispettivo per la prestazione di denaro**, essendo convenuti esclusivamente a fronte di colpevole inadempimento del debitore; **hanno natura risarcitoria** a fronte della mancata o irregolare prestazione del prenditore del credito - gli interessi corrispettivi sono regolati nelle disposizioni concernenti il contratto di mutuo e sono disciplinati come fisiologica conseguenza dell'erogazione del finanziamento ex art. 1815 c.c., mentre gli interessi di mora sono previsti nelle disposizioni concernenti l'inadempimento delle obbligazioni e riguardano l'eventuale patologia del negozio giuridico ex art. 1234 c.c. -.

Considerato che tale distinzione è stata recepita dai Decreti Ministeriali, che trimestralmente rilevano il TEGM degli interessi corrispettivi, ove è precisato che i tassi effettivi globali medi non sono comprensivi degli interessi di mora, esclusi dal calcolo, ed anche dalle Istruzioni impartite dalla Banca d'Italia, organo tecnico individuato dal legislatore per la rilevazione del tasso medio ai sensi della legge antiusura; che, pertanto, il raffronto del tasso corrispettivo convenuto, comprensivo della penale di mora, con quello rilevato dalla Banca d'Italia, senza detta penale, è logicamente erroneo perché esegue un confronto tra dati non omogenei.

Considerato che la Banca d'Italia, con i "*chiarimenti in materia di applicazione della legge antiusura*", pubblicati il 3 luglio 2013, ha esplicitato ulteriori ragioni per cui gli interessi di mora debbono ritenersi esclusi dal sistema introdotto dalla Legge n. 108/96, chiarendo come da tale esclusione, coerente peraltro con la disciplina comunitaria, conseguano effetti più favorevoli al debitore, dal momento che "*gli interessi di mora sono esclusi dal calcolo del TEG perché non sono dovuti dal momento dell'erogazione del credito, ma solo a seguito di un eventuale inadempimento da parte del cliente; che l'esclusione evita di considerare nella media operazioni con andamento anomalo; che essendo gli interessi moratori più alti per compensare la banca del mancato adempimento, se inclusi nel TEG medio potrebbero determinare un eccessivo innalzamento delle soglie, in danno della clientela.*"

**Rilevato, peraltro, che parte attrice neppure ha allegato di essere incorsa nella mora, avendo estinto il mutuo in anticipo.**

Ritenuto, pertanto, che non possano trovare accoglimento le doglianze di parte attrice, con riferimento al contratto di mutuo.

Ritenute assorbite tutte le altre questioni sollevate dalle parti.

Ritenuto che le spese processuali debbano essere poste a carico della parte soccombente

#### PQM

rigetta le domande di parte attrice;  
condanna parte attrice al pagamento delle spese processuali, in favore di parte convenuta, che liquida in € 6.000,00 per compensi, oltre accessori come per legge.

Roma 1.3.2018

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*